SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 febbraio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari

Ministero dell’interno

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 dicembre 2014, n. **204**.

Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione ed il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto, in particolare, l'articolo16-*ter* del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, recante «Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione»;

Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo nelle adunanze del 28 agosto 2014 e del 23 ottobre 2014;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 17 ottobre 2014;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1.

Norme definitorie

1. Ai sensi del presente regolamento, per Commissione centrale si intende la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Per Servizio centrale si intende il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per l'attuazione e la specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale.

3. Per Funzione Pubblica si intende il Dipartimento della Funzione pubblica istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per amministrazione pubblica si intendono i soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al programma di assunzione di cui all'articolo 16-*ter*, comma 1, lettera e-*bis*) e comma 2-*bis*, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai soggetti ammessi, in qualità di testimoni di giustizia, alle speciali misure ovvero allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione centrale, anche precedentemente all'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

2. Il presente regolamento si applica, altresì, ai soggetti di cui al comma 1, anche se non più sottoposti alle misure di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 3.

Riconoscimento del diritto di assunzione ai testimoni di giustizia non più sottoposti alle speciali misure di protezione

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 16-*ter*, comma 2-*bis*, ultimo capoverso del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il diritto all'assunzione presso una pubblica amministrazione è riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, salvo che i medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca o mancata proroga delle speciali misure ovvero dello speciale programma di protezione disposti dalla Commissione Centrale ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 2, dello stesso decreto-legge.

Capo II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDIMENTALE

Art. 4.

Istruttoria della domanda di assunzione

1. La domanda per accedere ad un programma di assunzione per chiamata diretta nominativa presso una pubblica amministrazione è presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 alla Commissione centrale per il tramite del Servizio centrale. La domanda, redatta nelle forme stabilite dalla Commissione centrale, può recare l'indicazione di una o più sedi e di uno o più ambiti territoriali preferenziali.

2. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda di cui al comma 1 comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile a conoscere la natura e l'entità dei benefici economici erogati al soggetto a titolo di:

a) capitalizzazione ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

b) interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

c) misure straordinarie di natura economica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

3. La Commissione centrale, ricevuti dal Servizio centrale gli elementi conoscitivi di cui al comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e delibera il riconoscimento del diritto all'assunzione, trasmettendo gli atti al Servizio centrale che ne dà comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 5.

4. Qualora l'avente diritto all'assunzione sia un soggetto beneficiario di speciali misure di protezione, la delibera di cui al comma 3 è trasmessa, a cura della segreteria della Commissione centrale, anche al Prefetto competente all'attuazione delle misure.

Art. 5.

Elenco delle domande di assunzione

1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco degli aventi diritto all'assunzione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nel quale gli stessi sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entità dei benefici economici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 4, comma 2, percepiti da ciascuno fino a quel momento. Nel caso in cui più soggetti si collochino nella medesima posizione, l'anzianità anagrafica costituisce titolo di preferenza.

2. Ai fini dell'assunzione, relativamente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale individua, d'intesa con i Prefetti competenti, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale, tenuto conto delle preferenze eventualmente espresse dall'interessato.

Art. 6.

Ricognizione dei posti disponibili

1. Entro il 1° gennaio e il 1° settembre di ogni anno, il Servizio centrale, al fine di avviare il programma assunzionale d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla preliminare ricognizione dei posti disponibili, acquisendo, presso ciascuna amministrazione locale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, ivi incluse anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni presenti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 2, le consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare in attuazione dell'articolo 16-*ter*, lettera e-*bis*) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Per quanto riguarda i testimoni sottoposti alle speciali misure di protezione, ai fini della ricognizione di cui al presente comma, il Servizio centrale provvede con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Per gli uffici periferici delle Amministrazioni centrali presenti nei medesimi ambiti territoriali di cui al comma 1, la ricognizione viene effettuata dal Servizio centrale d'intesa con Funzione pubblica.

3. Le Amministrazioni centrali per il tramite della Funzione pubblica e quelle territoriali e locali, presso le quali è stata effettuata la ricognizione ai sensi dei commi 1 e 2, comunicano al Servizio centrale, entro il termine di 45 giorni dall'avvio della suddetta procedura, l'esito, anche negativo, della citata ricognizione.

4. Conseguentemente, il Servizio centrale trasmette le risultanze della ricognizione di cui al comma 3 alla Commissione centrale, unitamente all'elenco di cui all'articolo 5.

Art. 7.

Assegnazione dei posti disponibili

1. La Commissione centrale delibera l'assegnazione dei posti disponibili agli aventi diritto inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, tenuto conto del titolo di studio e della professionalità posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale e le preferenze espresse in sede di presentazione delle domande.

2. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica della delibera della Commissione centrale, ciascun testimone manifesta al Servizio centrale il proprio assenso all'assegnazione. In caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio centrale provvede a darne comunicazione alla Commissione centrale, che dispone la decadenza dal diritto del beneficiario.

Art. 8.

Attuazione del programma di assunzione

1. Il Servizio centrale definisce, sulla base di apposite intese adottate con le singole amministrazioni interessate, modalità e criteri per lo svolgimento delle prove di idoneità ed adotta i necessari accorgimenti a tutela della riservatezza. Il Servizio centrale comunica, con le modalità ritenute più idonee per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato di ciascun candidato, la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il giudizio di idoneità non comporta valutazione comparativa ed è volto ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

2. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le Amministrazioni interessate le modalità ritenute più idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale.

3. La Commissione centrale, entro il 30 dicembre di ogni anno, comunica alla Funzione pubblica informazioni relative al programma di assunzione dei testimoni di giustizia di cui al presente regolamento.

Art. 9.

Misure per la tutela del posto di lavoro

1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere attività lavorativa presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede od ufficio dell'amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138.

2. È comunque garantito il collocamento dei testimoni di giustizia in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 1, lettera *d)* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 10.

Familiari dei soggetti assunti

1. Nell'ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, durante il periodo di applicazione dello speciale programma di protezione, la Commissione centrale può rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento per le persone a carico e prive di capacità lavorativa, inserite nel programma, con le modalità previste dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Alla cessazione dello speciale programma di protezione, la Commissione può, comunque, deliberare misure atte a favorire il reinserimento sociale delle persone di cui al comma precedente.

Art. 11.

Tutela della riservatezza dei soggetti assunti

1. Ai fini della tutela della riservatezza dei soggetti assunti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138. La medesima disciplina si applica ai testimoni non più sottoposti allo speciale programma di protezione, che risultano beneficiari del cambiamento delle generalità.

Art. 12.

Clausola di neutralità finanziaria

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 2014

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2015
Interno, foglio n. 177
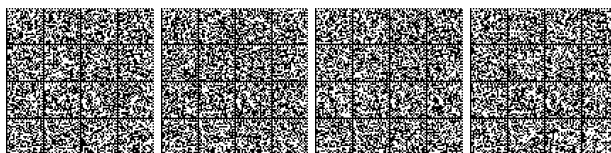
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni).

«Art. 7 *(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica).* — 1. All'art. 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

"e-*bis*) ad accedere, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-*bis*), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'art. 17-*bis*, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione."».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, si veda nella nota al titolo.

— Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia):

«Art. 10 *(Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione).* — 1.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.

2-*bis*. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.

2-*ter*. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.

2-*quater*. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.

2-*quinquies*. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

2-*sexies*.

2-*septies*.

2-*octies*.

2-*nonies*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.

(*Omissis*).».

«Art. 16-*ter (Contenuto delle speciali misure di protezione).* — 1. I testimoni di giustizia cui è applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto:

a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per sé e per i familiari;

b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilità di godere di un reddito proprio;

c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa;

d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato;

e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa propria e dei familiari nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'art. 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e-*bis*) ad accedere, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;

f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.

2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni.

2-*bis*. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-*bis*), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'art. 17-*bis*, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione.

3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra località, il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali è proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili è curato da un amministratore, nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138 (Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2005, n. 166.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 10 e 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8:

«Art. 14 *(Servizio centrale di protezione)*. — 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione è articolato in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia. Il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui all'art. 17-*bis*, comma 1, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'art. 17, dallo stesso Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma 2, e 2, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)* (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — (*Omissis*).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».

«Art. 2 *(Fonti)* (Art. 2, commi da 1 a 3 del decreto legislativon. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — (*Omissis*).

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art. 47-*bis*, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.».

Note all'art. 2:

— La legge 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2001, n. 58, supplemento ordinario.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13-*quater*, comma 2, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8:

«Art. 13-*quater (Revoca e modifica delle speciali misure di protezione)*. — (*Omissis*).

2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'art. 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza
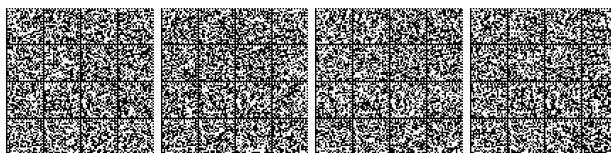
e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'art. 9.

Note all'art. 4:

— Per l'art. 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8:

«Art. 13 *(Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori)*. — (*Omissis*).

4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale può applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma è stabilito nei decreti previsti dall'art. 17-*bis*, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo è formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.».

Note all'art. 6:

— Per il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi):

«Art. 32 *(Modalità di assunzione)*. — 1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".

2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.

3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.

4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.

5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.

6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.

7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.».

Note all'art. 9:

— Per l'argomento del decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13, comma 6, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8:

«Art. 13 *(Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori)*. — (*Omissis*).

6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreché a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'art. 11. Il provvedimento è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione.».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138:

«Art. 8 *(Tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa)*. — 1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attività lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni e gli enti competenti adottano, d'intesa con gli Organi preposti all'attuazione delle speciali misure o del programma, idonei accorgimenti per impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo di lavoro delle località in cui gli interessati effettuano le prestazioni.».

15G00018
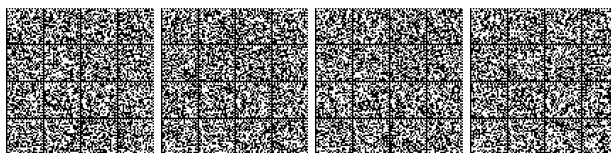
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 gennaio 2015.

Modalità di versamento dell'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella regione Siciliana tramite modello F24, sezione «accise».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di conversione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria;

Viste le tabelle *A)*, *B)* e *C)* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, nelle quali sono individuate le entrate spettanti allo Stato;

Visto, in particolare, l'art. 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e il punto 5), dell'annessa tabella *D)*, i quali stabiliscono che spetta alla regione il gettito delle «entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane» tra le quali va compresa l'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Considerata la necessità di adeguare e razionalizzare le modalità di riscossione e quietanzamento dell'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella regione Siciliana, anche al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa;

Ritenuta l'opportunità di utilizzare il modello F24, sezione accise, quale modalità di versamento dell'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella regione Siciliana;

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato (modello F24);

Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 giugno 2013, prot. 2013/75075, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento «F24», «F24 Accise» e «F24 Semplificato», per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la nota n. 9135 del 1° luglio 2014, con la quale la regione Siciliana esprime parere favorevole all'adozione del predetto sistema al fine di superare le criticità rappresentate dalla Direzione regionale per la Sicilia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine al sistema di quietanzamento dei versamenti effettuati a titolo di accisa sull'energia elettrica di spettanza regionale e consentire, pertanto, una più efficace e tempestiva attività di accertamento;

Vista la nota n. 105640 del 7 agosto 2014, con la quale l'Agenzia delle entrate non ravvisa motivi ostativi all'utilizzazione del modello F24 per il versamento dell'accisa sull'energia elettrica;

Sentita la regione Siciliana che ha reso il parere di competenza con nota prot. 17736 del 4 dicembre 2014;

Sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha reso il parere di competenza con nota prot. 138786 del 4 dicembre 2014;

Sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che ha reso il parere di competenza con nota prot. 98034 del 15 dicembre 2014;

Sentita l'Agenzia delle entrate, che ha reso il parere di competenza con nota prot. 2709 del 12 gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni in materia di versamento dell'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella Regione Siciliana.

1. Con decorrenza dal 1° giugno 2015 i soggetti di cui all'art. 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuano il versamento dell'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella regione Siciliana tramite modello F24, sezione «accise», indicando il codice tributo 2806, oppure i diversi codici tributo che saranno istituiti, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
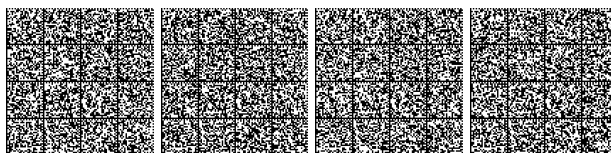
Art. 2.

Attribuzione del gettito dell'accisa sull'energia elettrica spettante alla regione Siciliana

1. Relativamente ai versamenti dell'accisa sull'energia elettrica eseguiti secondo le modalità di cui all'art. 1 del presente decreto, la Struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attribuisce alla regione Siciliana il gettito individuato attraverso le sigle delle province del relativo territorio, indicate dal contribuente nell'apposito campo della sezione «accise» del modello F24, con imputazione al capitolo di entrata 1411/01.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica, entro il 30 aprile di ogni anno, il gettito delle accise sull'energia elettrica complessivamente spettante alla Regione Siciliana per l'anno precedente, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla Struttura di gestione, nonché alla regione Siciliana.

3. I rimborsi ai contribuenti saranno erogati dalla regione Siciliana, tramite l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'utilizzo della procedura telematica «Si-GTS» o di altra procedura determinata dalla regione.

4. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto di quanto corrisposto ai sensi del comma 1 e del gettito spettante ai sensi del comma 2, la Struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito della regione Siciliana e ne comunica l'importo alla regione stessa, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze.

5. Il conguaglio a debito della regione Siciliana viene recuperato dalla Struttura di Gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla regione del gettito erariale ad essa spettante.

6. Il conguaglio a credito viene corrisposto alla Regione Siciliana dalla Struttura di gestione, con le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio»;

7. Eventuali variazioni del gettito spettante alla regione Siciliana, di cui al comma 4, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il mese di novembre di ciascun anno, alla regione Siciliana al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Struttura di gestione. La conseguente variazione del conguaglio già calcolato ai sensi del comma 4 è computata ai fini del recupero ovvero della corresponsione del conguaglio dell'esercizio successivo.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» - programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (29.1)».

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° giugno 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2015

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 199

15A00764

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 aprile 2014.

Ammissione del progetto di ricerca ENIAC ERG al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1354).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto il Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ENIAC»;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi internazionale lanciato dalla Impresa Comune ENIAC con scadenza il 30/07/2010;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ENIAC e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Visto l'art. 30 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n.35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 07/08/2012;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2010-2011 di cui al decreto direttoriale n. 332 del 10 giugno 2011;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento è in corso di acquisizione la documentazione di cui al decreto legislativo n.159/2011 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca ENIAC ERG è stato ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinati alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul fondo, in relazione alle quali, da perente, si richiederà riassegnazione secondo la nota di avanzamento lavori conformemente alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro €. 2.906.792,14 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2010 - 2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2589

ALLEGATO *1*

Protocollo n. 11 del 10/01/2011

• Progetto di Ricerca **ENIAC ERG**
Titolo: “Energy for a green society: from sustainable harvesting to smart distribution”

Inizio: 01/06/2011 - Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 30/07/2010, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 28/10/2010.

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

STMICROELECTRONICS S.r.l.	Agrate Brianza MILANO
AMAT Italia S.r.l.	San Biagio di Callalta (TV)
POLITECNICO di TORINO	TORINO
ELETTRA SINCROTONE TRIESTE SCpA	Basovizza TRIESTE
CONSORZIO IUNET	BOLOGNA
UNIVERSITA’ STUDI CATANIA	CATANIA
CNR ROMA	ROMA
UNIVERSITA’STUDI BOLOGNA ARCES	BOLOGNA
UNIVERSITA’ STUDI DELLA CALABRIA	ARCAVACATA di RENDE (CS)
MERIDIONALE IMPIANTI S.p.a	Caponago (MB)

• Costo Totale ammesso Euro 9.211.095,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 8.569.085,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 642.010,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	3.863.342,62	527.654,14	4.390.996,76
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	300.000,00	0,00	300.000,00
Non Eleggibile	4.405.742,38	114.355,86	4.520.098,24
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	8.569.085,00	642.010,00	9.211.095,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 8,3 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

-Contributo nella spesa fino a Euro 2.906.792,14

Sezione D - Condizioni Specifiche

15A00825

DECRETO 25 settembre 2014.

Ammissione del progetto di ricerca ENIAC MOTORBRAIN al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 2766).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11.02.2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14.07.2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 07/08/2012;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto il Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ENIAC»;

Vista la Call Internazionale ENIAC con scadenza il 30/07/2010;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ENIAC e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale da parte dell'Istituto convenzionato UBI Banca prot. n. 2484 dell'11/09/2014 (allegata);

Visto l'art. 30 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n.35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot.n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2010-2011 di cui al decreto direttoriale n. 332 del 10 giugno 2011;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento è in corso di acquisizione la documentazione di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca ENIAC MOTORBRAIN è stato ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.
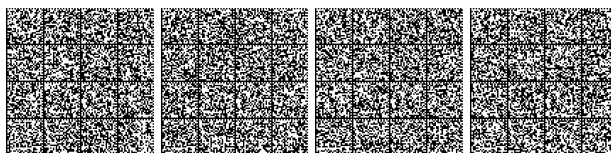
Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro € 2.718.318,43 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2010 - 2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2014

Il capo del dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5072

ALLEGATO *1*

Protocollo n. 7 del 10/01/2011

• Progetto di Ricerca **ENIAC MOTORBRAIN**
Titolo: *"Nanoelectronics for Electric Vehicle Intelligent Failsafe Power Train "*

Inizio: 01/04/2011 - Durata Mesi: 43 - (36 +proroga)
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 30/07/2010, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 28/10/2010.

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

CRF SCpA	ORBASSANO (TORINO)	B85C11000250005
STMICROELECTRONICS S.r.l.	Agrate Brianza (MILANO)	B95C11000220005
POLITECNICO DI TORINO	TORINO	B75C11000700005
KEMET Electronics Italia Srl	BOLOGNA	B95C11000230005
ROBOX SpA	CASTELLETTO SAN TICINO (NO)	B15C11002090005

• Costo Totale ammesso Euro 8.899.725,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 7.918.565,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 981.160,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	457.516,00	190.305,00	647.821,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	7.461.049,00	790.855,00	8.251.904,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	7.918.565,00	981.160,00	**8.899.725,00**

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale 33,3% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale 8,3 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

-Contributo nella spesa fino a Euro **2.718.318,43**

Sezione D - Condizioni Specifiche

15A00824
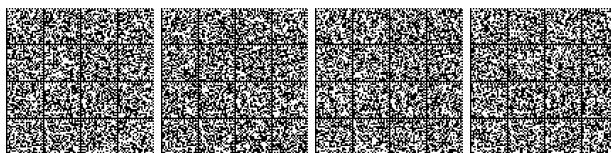
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «CSR Consorzio servizi Roma - Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 19 settembre 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 25 settembre 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «CSR - Consorzio Servizi Roma - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 31 luglio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 21 ottobre 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante in data 27 ottobre 2014 ha dichiarato di non avere controdeduzioni da produrre;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CSR - Consorzio Servizi Roma - Società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 04097321006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962, e ivi domiciliato in Piazza Tricarico n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2014

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A00667

DECRETO 2 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Adriatico cooperativa sociale a responsabilità limitata - in liquidazione», in Pesaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 5 agosto 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 19 agosto 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «L'Adriatico Cooperativa Sociale a responsabilità limitata - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 26 marzo 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;
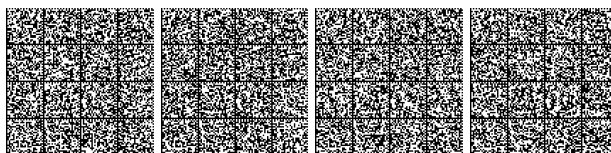
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 1° ottobre 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che con nota del 29 ottobre 2014 il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, che non vi sono controdeduzioni da produrre e pertanto nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Adriatico Cooperativa Sociale a responsabilità limitata - in liquidazione», con sede in Pesaro (codice fiscale 00937610418) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Anna Rita Meli, nata a Catania il 10 luglio 1974 (codice fiscale MLERNN74L50C351D), e domiciliata in Jesi (AN), via S. Pietro Martire n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 dicembre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A00717

DECRETO 24 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Casainsieme Cenasca Toscana società cooperativa in liquidazione», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 ottobre 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 13 novembre 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Consorzio Casainsieme Cenasca Toscana società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 1° ottobre 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 21 novembre 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;
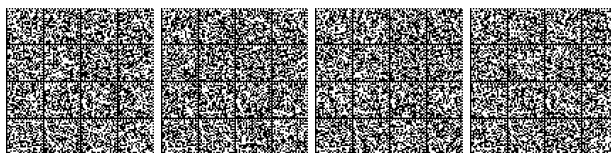
Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 2 dicembre 2014 ha formalizzato che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Casainsieme Cenasca Toscana società cooperativa in liquidazione», con sede in Siena (codice fiscale 00384750527 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Semboloni, nato a Cavriglia (AR) il 23 marzo 1943 e domiciliato in Bagno a Ripoli (FI), via Chiantigiana n. 66.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 dicembre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A00718

DECRETO 24 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Apua Biosolar - società cooperativa sociale», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza 25 luglio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 27 agosto 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Apua Biosolar - società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 17 giugno 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
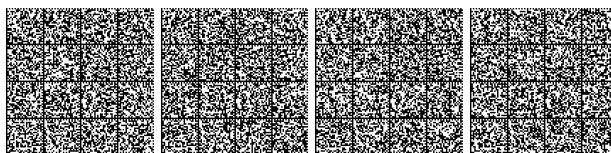
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Apua Biosolar - Società cooperativa sociale» con sede in Massa (MS) (codice fiscale 01185500459) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Della Zoppa, nato a Pontremoli (MS) il 15 marzo 1957, ed ivi domiciliato in via Mazzini n. 26;

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 dicembre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A00719

DECRETO 24 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa San Paolo Tuturano in liquidazione», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 settembre 2013, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 30 settembre 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa "Società Cooperativa San Paolo Tuturano in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 5 marzo 2013 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Società Cooperativa San Paolo Tuturano in liquidazione", con sede in Brindisi (codice fiscale 00061480745 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Teresa Tapperi, nata a Latiano (BR) il 21 marzo 1953 e ivi domiciliata in Contrada Specchia s.n.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 dicembre 2014

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A00720
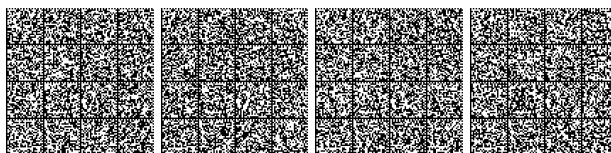
DECRETO 24 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di produzione e lavoro La Vittoria in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 19 marzo 2013 contenente la proposta di gestione commissariale per la cooperativa "Cooperativa di produzione e lavoro La Vittoria in liquidazione";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Preso atto che con nota del 19 maggio 2014 il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni;

Considerato che in data 18 giugno 2014 il competente Ufficio ha rigettato le suddette controdeduzioni, ribadendo le proprie valutazioni sul sostanziale stato di insolvenza, invitando il legale rappresentante a produrre ulteriori, eventuali elementi di conoscenza;

Preso atto dell'assenza di riscontro nei termini alla nota della Divisione competente da parte del legale rappresentante;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa di produzione e lavoro La Vittoria in liquidazione", con sede in Milano (codice fiscale 05827620963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Lamberti, nato a Lecco il 9 novembre 1965, e domiciliato in Milano, via dei Piatti, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 dicembre 2014

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A00721

DECRETO 24 dicembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «New Services società cooperativa», in Massarosa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 24 settembre 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 8 ottobre 2013, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società "New Services Società Cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
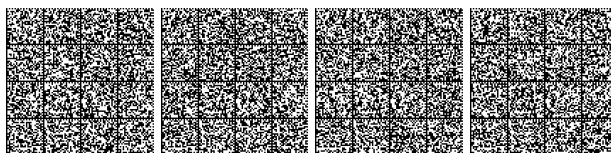
Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 22 giugno 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 25 ottobre 2012 con il rilascio del certificato di revisione;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, tramite il suo avvocato, con nota del 1° ottobre 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "New Services Società Cooperativa", con sede in Massarosa (LU) (codice fiscale 01822740468) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Giuseppina Zarroli, nata ad Avezzano (AQ) il 10 giugno 1964 e domiciliata a Torino, corso Re Umberto n. 54.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 dicembre 2014

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A00722

DECRETO 29 dicembre 2014.

Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina dei sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)»;
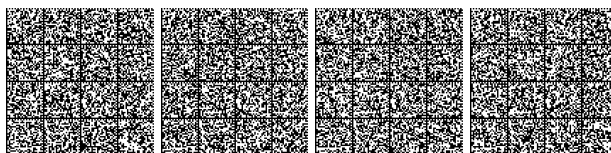
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 32-*bis*. 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies*, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e, in particolare. l'art. 47, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo prevede che «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010 - 2012, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2011, in corso di validità;

Viste la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione dell'art. 18. commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2006, n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Delibera n. 186/05/CONS»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 544/11/CONS del 12 ottobre 2011 sulla scelta della società di revisione della contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. con la quale è stata individuata la società di revisione MAZARS S.p.a. come soggetto incaricato dell'esame dei dati di contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per gli esercizi 2010 – 2018;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Vista la nota della RAI del 3 giugno 2014 con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio relativo all'esercizio 2013;

Vista la nota della RAI del 30 giugno 2014 con la quale è stata trasmessa al Ministero dello sviluppo economico una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio 2013;

Vista la nota della RAI del 16 ottobre 2014 con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio infrannuale al 30 giugno 2014;

Vista la nota della RAI dell'11 dicembre 2014 (P/8294, DG/10270) con la quale sono state trasmesse al Ministero dello sviluppo economico le risultanze - certificate dal revisore indipendente MAZARS S.p.a. - della contabilità separata relativamente all'esercizio 2013 della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Considerati i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio 2013 ultimo bilancio trasmesso dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare l'art. 1 comma 293 con il quale è stato stabilito che la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modifiche non può superare quella fissata per l'anno 2014;

Ritenuta l'opportunità di mantenere inalterato l'ammontare del canone di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2015, rispetto all'anno 2014, tenuto conto dei costi di servizio pubblico da sostenere prevedibilmente nel 2015, nonché del tasso di inflazione programmato per l'anno 2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, con il quale la dott.ssa Federica Guidi è stata nominata Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2015 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure indicate nel decreto ministeriale 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2014.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati ordinari alla televisione di corrispondere la quota semestrale di euro 53,54 in due rate trimestrali di euro 27,85.
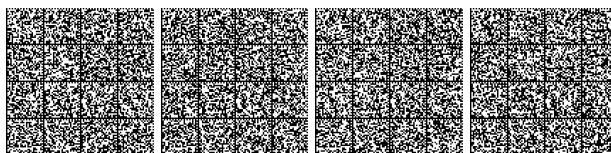
2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di euro 2,14 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando euro 104,94.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1 ° gennaio 2015.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 141

TABELLA N.1

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

	Canone €	Sovrapprezzo €	Tassa di concessione governativa €	I.V.A. €	TOTALE €
Annuale	0,22	104,94	4,13	4,21	113,50
Semestrale	0,11	53,54	2,12	2,15	57,92
Trimestrale	0,05	27,85	1,14	1,12	30,16
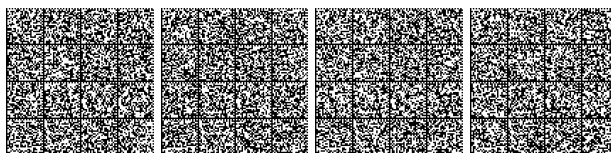
TABELLA N.2

IMPORTI DOVUTI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE USO PRIVATO

	Canone €	I.V.A. €	T.C.G. €	Totale €
Gennaio-giugno	53,65	2,15	2,12	57,92
Febbraio-giugno	44,71	1,79	2,12	48,62
Marzo-giugno	35,77	1,43	2,12	39,32
Aprile-giugno	26,83	1,07	2,12	30,02
Maggio-giugno	17,88	0,72	2,12	20,72
Giugno	8,94	0,36	2,12	11,42
Gennaio-dicembre	105,16	4,21	4,13	113,50
Febbraio-dicembre	98,36	3,93	4,13	106,42
Marzo-dicembre	89,42	3,58	4,13	97,13
Aprile-dicembre	80,48	3,22	4,13	87,83
Maggio-dicembre	71,53	2,86	4,13	78,52
Giugno-dicembre	62,59	2,50	4,13	69,22
Luglio-dicembre	53,65	2,15	4,13	59,93
Agosto-dicembre	44,71	1,79	4,13	50,63
Settembre-dicembre	35,77	1,43	4,13	41,33
Ottobre-dicembre	26,83	1,07	4,13	32,03
Novembre-dicembre	17,88	0,72	4,13	22,73
Dicembre	8,94	0,36	4,13	13,43

TABELLA N.3

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE
PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	**Canone Annuale €**
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento ……………………………………………	6.528,27
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso………………………………………	1.958,49
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	979,23
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici ………………………………………	391,68
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951 n. 1571come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421…………	195,87

Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici e' dovuto un canone annuo di abbonamento di 28,79 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)
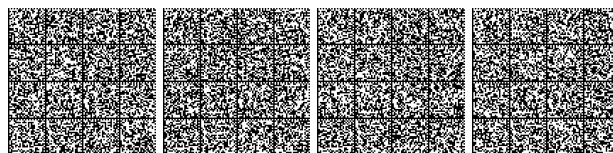
TABELLA N.4

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)

PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	proiezione o spettacolo €	Nella sala di proiezione o spettacolo €	Magg. per posto €	nella sala di proiezione e spettacolo	a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra....................................	315,97	315,97	0,65	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1a categoria..	315,97	315,97	0,49	5% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2a categoria..	315,97	315,97	0,33	4% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3a categoria.......................................	315,97	315,97	0,16	3% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4a e 5a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)..	243,51	243,51	0,08	2% " "	10% " "

15A00854

DECRETO 21 gennaio 2015.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della S.p.a. Ilva, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013: «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;
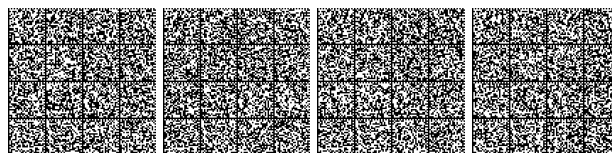
Vista l'istanza depositata in data 21 gennaio 2015, con la quale il dott. Piero Gnudi, nella qualità di Commissario straordinario della Ilva S.p.A. (Partita IVA 11435690158), nominato ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, chiede, a norma dell'art. 2, commi 1 e 2-*ter* del decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione immediata della Ilva S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto-legge n. 347/2003;

Esaminata la predetta istanza ed i relativi allegati;

Rilevato che sussiste il requisito dimensionale occupazionale, previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 347/2003, atteso che Ilva S.p.A. occupa, alla data odierna, un numero di dipendenti pari ad oltre 14.000 unità, ampiamente superiore alla soglia minima di legge stabilita nel numero non inferiore a 500 unità da almeno un anno;

Rilevata, altresì, la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che Ilva S.p.A. presenta, alla data odierna, un'esposizione debitoria complessiva pari a circa euro 2,9 Mld, superiore al limite di legge stabilito in un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro;

Preso atto di quanto dichiarato nell'istanza in ordine alla sussistenza di una situazione di insolvenza dell'impresa, come illustrata e documentata nell'istanza medesima;

Ritenuto di nominare commissari straordinari il dott. Piero Gnudi, l'avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico Laghi, in considerazione della loro specifica professionalità;

Considerato che i signori, dott. Piero Gnudi, avv. Corrado Carrubba e prof. Enrico Laghi, rispondono ai requisiti di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013 sopra citato;

Ritenuta la necessità che i commissari compiano tempestivamente gli atti necessari ed opportuni ad assicurare la prosecuzione dell'attività in vista della cessione dei complessi aziendali, prospettata dalla società istante, anche attraverso il temporaneo affitto dell'azienda o di rami della stessa;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La società Ilva S.p.A. (Partita IVA 11435690158), con sede in Milano, viale Certosa n. 239, è ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi (Codice fiscale GNDPRI38E17A944M), nato a Bologna, il 17 maggio 1938, l'avv. Corrado Carrubba (Codice fiscale CRRCRD61L01H501F), nato a Roma, il 1° luglio 1961, il prof. Enrico Laghi (Codice fiscale LGHNRC69B23H501Z), nato a Roma, il 23 febbraio 1969.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Milano, a norma dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rama, 21 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A00629

DECRETO 26 gennaio 2015.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore postale all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per gli anni 2012, 2013 e 2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio", come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

Visto l'art. 2, comma 14, punto *b)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale viene stabilito che, "agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto per il Fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'art. 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia….." e che "….la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.";

Visto l'art. 15, comma 2-*bis* del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 secondo cui "a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera *b)*, del presente decreto.";

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" ed, in particolare, l'art. 21, commi da 13 a 20, che sopprime l'Agenzia nazionale di regolamentazione postale e trasferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) le funzioni ad essa assegnate;

Viste le delibere AGCom n. 731/11/CONS del 20 dicembre 2011 e n. 65/12/CONS del 2 febbraio 2012, con le quali rispettivamente è stata istituita la Direzione dei Servizi postali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e attribuiti i relativi compiti nonché definita l'articolazione di secondo livello della Direzione stessa;

Vista la nota prot. n. 48834 del 27 settembre 2012 del Presidente dell'AGCom, con la quale, sulla base della stima del mercato postale relativa all'anno 2009, sono stati forniti gli elementi informativi utili alla fissazione della misura del contributo sopra descritto relativamente all'anno 2012, determinato come pari allo 0,55 per mille;

Vista la nota prot. n. 72866 dell'1° ottobre 2012, con la quale il Capo Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico ha chiesto all'AGCom di comunicare ogni utile elemento che avesse consentito una compiuta predisposizione del provvedimento in questione;

Viste le comunicazioni dell'Autorità, con cui sono stati forniti gli elementi informativi utili alla fissazione della misura del contributo sopra descritto relativamente agli anni 2013 e 2014, determinati come pari allo 0,56 e allo 0,68 per mille;

Vista la nota prot. n. 65872 del 31 luglio 2013, con la quale il Ragioniere generale dello Stato - tenuto conto che l'art. 2 lett. *a)* del punto 14 del decreto legislativo n. 261/1999 affianca al finanziamento costituito dai contributi degli operatori postali (art. 2 lett. b del punto 14) un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nel quale confluiscono le risorse finanziarie inerenti alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale (punto 12 dell'art. 2) - ha osservato che, ai fini del corretto e trasparente svolgimento delle funzioni trasferite dal Ministero delle sviluppo economico all'AGCom, fossero preliminarmente adottate dal Ministero stesso le iniziative tese all'attuazione degli adempimenti disposti dall'art. 21, comma 13 e seguenti, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto in particolare il comma 15 dell'art. 21 del citato decreto legge n. 201/2011, con il quale viene stabilito che a seguito della soppressione dell'Agenzia di regolamentazione del settore postale ed il contestuale trasferimento delle funzioni all'AGCom, si proceda al trasferimento delle inerenti risorse finanziarie e strumentali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – previa rideterminazione di quelle di pertinenza della Direzione generale per la regolamentazione del settore postale;

Considerato che nel momento in cui il citato decreto legge n. 201/2011 è entrato in vigore, l'Agenzia ancora non era operativa e pertanto nessun trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali era stato effettuato da parte del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota prot. n. 65986 del 25 ottobre 2013, con la quale la Direzione generale per la regolamentazione del settore postale ha chiesto all'AGCom di chiarire se le risorse sopra descritte fossero ritenute necessarie ed in caso negativo di voler assentire all'emanazione del decreto riguardante la fissazione del contributo da parte degli operatori postali con l'esclusione di riferimenti al trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie che sarebbero dovute essere trasferite;

Vista la nota prot. n. 6343 del 7 febbraio 2014, con la quale la Direzione servizi postali dell'AGCom, ha ritenuto che le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con lettera del 31 luglio 2013 sopra richiamata, possono considerarsi ormai superate alla luce delle considerazioni espresse dal Presidente dell'Autorità stessa con nota prot. n. 59857 del 20 novembre 2013;

Vista la delibera n. 412/14/CONS del 29 luglio 2014, con la quale l'AGCom ha approvato il provvedimento che inter alia quantifica l'onere per gli anni 2011 e 2012 rispettivamente in 380,6 e 327,3 milioni di euro, applicando la metodologia del costo netto evitato, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'adozione del decreto ministeriale per la determinazione del contributo dovuto dagli operatori postali all'AGCom congiuntamente per gli anni 2012, 2013 e 2014 secondo la procedura prevista dall'art. 2, comma 14, lettera *b)* del decreto legislativo n. 261/1999;

Ritenuto che il contributo degli operatori del settore - fissato nella misura dello 0,55 per mille relativamente all'anno 2012 e dello 0,56 per mille relativamente all'anno 2013 e dello 0,68 per mille per l'anno 2014 - risulti congruo ai fini della copertura degli oneri di funzionamento sostenuti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'espletamento delle attività di competenza nel settore postale;

Ritenuto che gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio debbano calcolare il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura dello 0,55 per mille per l'anno 2012, dello 0,56 per mille per l'anno 2013 e dello 0,68 per mille per l'anno 2014 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie;

Considerato che i ricavi conseguiti nel settore postale includono tutti quelli afferenti ai servizi che rientrano nelle attività di competenza dell'Autorità;

Considerato che l'obbligo contributivo deve essere assolto da tutti i soggetti che svolgono attività sottoposte ai poteri di regolazione e controllo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito dei quali sono certamente ricompresi i soggetti che operano in forza di licenza ed autorizzazione;

Ritenuto opportuno prevedere esenzioni per i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomilaeuro/00) in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo e per le imprese che versano in "stato di crisi" avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;

Ritenuto che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, al fine di verificare tale adempimento contributivo, la società capogruppo debba

indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette società per l'attività svolta nel mercato di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Per l'anno 2012, la contribuzione di cui all'art. 2, c. 14 punto *b)* del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 dovuta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dai soggetti operanti nel settore postale, è fissata in misura pari allo 0,55 per mille dei ricavi risultanti nel bilancio 2010;

2. Per l'anno 2013, la contribuzione di cui all'art. 2, c. 14 punto *b)* del decreto legislativo n. 261/99, dovuta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dai soggetti operanti nel settore postale, è fissata in misura pari allo 0,56 per mille dei ricavi risultanti nel bilancio 2011;

3. Per l'anno 2014, la contribuzione di cui all'art. 2, c. 14 punto *b)* del decreto legislativo n. 261/99, dovuta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dai soggetti operanti nel settore postale, è fissata in misura pari allo 0,68 per mille dei ricavi risultanti nel bilancio 2012;

4. Il contributo è determinato applicando l'aliquota di cui al comma 1 per l'anno 2012, al comma 2 per l'anno 2013 e al comma 3 per l'anno 2014 ai ricavi, conseguiti nel settore postale, risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) rispettivamente dei bilanci 2010, 2011 e 2012. Ai sensi dell'art. 2, comma 14, lettera *b)* del decreto legislativo n. 261/99 per il fornitore del servizio universale l'ammontare dei ricavi del settore postale di cui alla voce A1 del conto economico è determinato al netto dell'onere relativo al servizio universale e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo.

5. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura di cui al comma 1 per l'anno 2012, al comma 2 per l'anno 2013 e al comma 3 per l'anno 2014 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative, rispettivamente, all'esercizio 2010, 2011 e 2012. Le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS applicano l'aliquota di cui al comma 1 per l'anno 2012, al comma 2 per l'anno 2013 e al comma 3 per l'anno 2014, ai ricavi conseguiti nel settore postale risultanti dalla voce corrispondente alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni", rispettivamente del conto economico degli anni 2010, 2011 e 2012.

6. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

7. La società capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nel mercato di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 2.

Esenzioni

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno precedente a quello in cui sorge l'obbligo del versamento del contributo.

Art. 3.

Modalità di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'anno 2012 verrà eseguito entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle istruzioni di cui al successivo art. 5. Il versamento del contributo per l'anno 2013 verrà eseguito entro il 30 marzo 2015. Il versamento del contributo per l'anno 2014 verrà eseguito entro il 30 giugno 2015. I versamenti affluiranno ai sensi dell'art. 2 comma 14 del decreto legislativo n. 261/1999 direttamente al bilancio dell'Autorità secondo le modalità disciplinate dall'Autorità stessa con propria delibera.

2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

Art. 4.

Soggetti tenuti al versamento

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui agli artt. 5 e 6 del citato decreto legislativo n. 261/99, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici e trasmettono i documenti contabili nel rispetto delle istruzioni sul versamento del contributo, che saranno disciplinate dall'Autorità con propria delibera.

Art. 5.

Disposizioni finali

1.Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le istruzioni per l'applicazione del presente decreto sono adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e pubblicate sul proprio sito istituzionale.

Roma, 26 gennaio 2015

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

15A00853

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 gennaio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ampicillina Strides Arcolab International» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 41/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Strides Arcolab International LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Ampicillina Strides Arcolab International;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge dell'8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Strides Arcolab International LTD ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 040787018, A.I.C. n. 040787020, A.I.C. n. 040787032;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 21 ottobre 2014;

Vista la deliberazione n. 43 del 28 novembre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Ampicillina Strides Arcolab International nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezioni:

«250 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 040787018 (in base 10) 16WR2B (in base 32) - Classe di rimborsabilità A - Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 0,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 0,57.

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 040787020 (in base 10) 16WR2D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 0,47;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 0,77.

«1 g polvere per soluzione iniettabile/infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 040787032 (in base 10) 16WR2S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 0,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1,19.
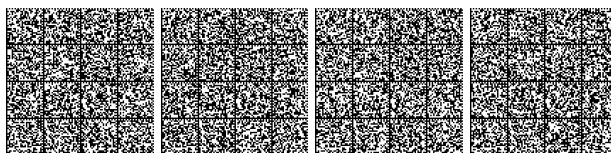
Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ampicillina Strides Arcolab International è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 gennaio 2015

Il direttore generale: PANI

15A00778

DETERMINA 26 gennaio 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Abraxane» (paclitaxel-albumina). (Determina n. 57/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Celgene Europe Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 21 luglio 2014;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 novembre 2014;

Vista la deliberazione n. 43 in data 28 novembre 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche: Abraxane in associazione con gemcitabina è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico del pancreas del medicinale ABRAXANE (paclitaxel-albumina) sono rimborsate come segue:

Confezione: «5 mg/ml - polvere per sospensione per infusione - uso endovenoso - 100 mg - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 039399011/E (in base 10) 15LCM3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 245,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 404,35.

Innovazione terapeutica importante per l'indicazione: in associazione con gemcitabina per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico del pancreas, senza applicazione delle riduzioni temporanee di legge.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory per tutte le indicazioni rimborsate, come da condizioni negoziali.

Payment by results come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal servizio sanitario nazionale attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ABRAXANE (paclitaxel-albumina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2015

Il direttore generale: PANI

15A00779

DETERMINA 26 gennaio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Abraxane» (paclitaxel-albumina), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 58/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Celgene Europe Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ABRAXANE (paclitaxel-albumina);

Vista la determinazione n. 176/2014 del 27 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge dell'8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Celgene Europe Limited ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. da 039399023;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 21 luglio 2014;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 novembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ABRAXANE (paclitaxel-albumina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «5 mg/ml - polvere per sospensione per infusione - uso endovenoso - 250 mg - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 039399023/E (in base 10) 15LCMH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ABRAXANE (paclitaxel-albumina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione, deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2015

Il direttore generale: PANI

15A00780

DETERMINA 26 gennaio 2015.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Kytril», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 60/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto con il quale la società Roche S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale KYTRIL;

Vista la domanda con la quale la ditta Roche S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da 028093173 a 028093209;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10 dicembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KYTRIL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«3 mg /3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale in vetro da 3 ml - 028093173 (in base 10) 0UTBRP (in base32) - Classe di rimborsabilità C;

«1 mg /1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale in vetro da 1 ml - 028093185 (in base 10) 0UTBS1 (in base32) - Classe di rimborsabilità C;

«1 mg compressa rivestita con film» 2 compresse in blister PVC/AL - 028093197 (in base 10) 0UTBSF (in base 32) - Classe di rimborsabilità C;

«2 mg compressa rivestita con film» 10 compresse in blister PVC/AL - 028093209 (in base 10) 0UTBST (in base 32) - Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale KYTRIL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2015

Il direttore generale: PANI

15A00781

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atortech».

Estratto determina V&A n. 68 /2015 del 15 gennaio 2015

B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale ATORTECH, nelle forme e confezioni:

AIC n. 040908016 - "10 mg compresse rivestite con film" 10 compresse,

AIC n. 040908028 - "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse,

AIC n. 040908030 - "20 mg compresse rivestite con film" 10 compresse,

AIC n. 040908042 - "20 mg compresse rivestite con film" 30 compresse,

AIC n. 040908055 - "40 mg compresse rivestite con film" 10 compresse,

AIC n. 040908067 - "40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse,

AIC n. 040908079 - "80 mg compresse rivestite con film" 30 compresse:

Introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo dotato di un ASMF: Ind-Swift Laboratories Limited- India.

Da **A**

Situazione autorizzata	Situazione proposta
Produttori del principio attivo atorvastatina calcio (limitatamente ai dati modificati)[2] 3.2.S.2.1	
---	**Titolare dell'ASMF:** Ind-Swift Laboratories Limited SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra Chandigarh - 160 101 - INDIA **Siti di produzione:** Ind-Swift Laboratories Limited Village – Bhagwanpur, Barwala Road, Derabassi District – S.A.S. Nagar (Mohali) Punjab, INDIA

Titolare AIC: REGULATECH S.A.S DI ANDREA MORONI & C. con sede legale e domicilio fiscale in Via Passo di Fargorida, 4, 20148 - Milano (MI) Italia, (codice fiscale 04988390961)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00626

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Airol»

Estratto determina V&A n. 73/2015 del 15 gennaio 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.a.3.b.2 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi; B.II.b.3.z Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito – Altra variazione; B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova; B.II.f.1.a.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita; B.II.f.1.d Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito; B.II.f.1.b.2 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Estensione della durata di conservazione del prodotto finito - Dopo la prima apertura (sulla base di dati in tempo reale), relativamente al medicinale AIROL, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 023244015 – «0,05% crema» tubo da 20 g.:
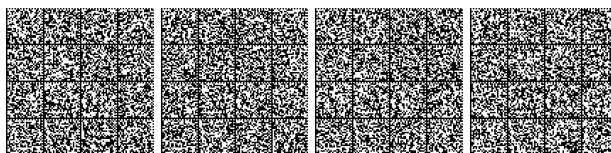
B.II.a.3.b.2:

Modifiche della composizione quantitativa per i seguenti eccipienti:

	DA:	A:
Eccipienti		
Acido benzoico	0,20 %, m/m	**0,10** %, m/m
Butilidrossianisolo (BHA)	0,10 %, m/m	**0,02** %, m/m

B.II.b.3.z:

Eliminazione dell'overage della sostanza attiva tretinoina durante il processo di produzione del prodotto finito:

DA:	A:
Overage tretinoina	Overage tretinoina
+10%	**Eliminazione dell'overage**

B.II.b.4.d:

Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito:

DA:	A:
450 kg	**1350 kg**

B.II.d.1.c:

Introduzione di un secondo test per l'identificazione della sostanza attiva tretinoina nel prodotto finito:

DA:	A:
Identificazione della tretinoina	**Identificazione della tretinoina**
Tretinoina (2.2.29 Farm. Eur.) (a rilascio e al termine della validità)	Tretinoina (2.2.29 Farm. Eur.) (a rilascio e al termine della validità) **Tretinoina (UV, 2.2.25 Farm. Eur.)** **(a rilascio)**

B.II.d.1.c:

Introduzione del test delle impurezze per la sostanza attiva tretinoina, con modifica della relativa procedura analitica e convalida: isotretinoina, ogni altra impurezza di degradazione non specificata e impurezze di degradazione totali:

	DA:	A:
IMPUREZZE	**Al termine del periodo di validità**	**A rilascio e al termine del periodo di validità**
Isotretinoina Ogni altra impurezza non specificata Impurezze totali	≤ 2,5%, m/m	**≤ 1,5%, m/m** **≤ 0,5%, m/m** **≤ 2,0%, m/m**

Aggiornamento del test di qualità microbiologica secondo le specifiche (5.1.4) e i metodi (2.6.12 e 2.6.13) della Farmacopea Europea edizione corrente per le preparazioni per uso cutaneo.
Le specifiche (a rilascio e al termine della validità) sono state modificate come di seguito riportato:

DA:	A:
Total viable aerobic count Bacteria and fungi: ≤ 10^2/g - Enterobacteria and other gram-negative: ≤ 10^1/g	**TAMC: ≤ 10^2/g** **TYMC: ≤ 10^1/g** **Enterobacteria: Non applicabile**

B.II.d.1.c:

Introduzione di un test di viscosità sul prodotto finito con relativa procedura analitica/convalida e specifica (a rilascio e al termine della validità) come di seguito riportato:

DA:	**A:**
TEST Viscosità	**TEST** **Viscosità**
- -	**6.000-9.000 mPa.s (a rilascio)** **4.000-8.000 mPa.s (al termine della validità)**

B.II.d.1.c:

Introduzione di un test per identificazione e saggio del butilidrossianisolo nel prodotto finito con corrispondente metodo di prova/convalida, come di seguito riportato:

DA:	**A:**
Identificazione butilidrossianisolo TLC (2.2.27)	**Identificazione e saggio butilidrossianisolo** **HPLC (2.2.29)** **0,18 – 0,22 mg/g (a rilascio e al termine della validità)**

B.II.f.1.a.1:

Riduzione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita:

DA:	**A:**
4 anni	**3 anni**

B.II.f.1.d:

Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito:

DA:	**A:**
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.	**Non conservare a temperatura superiore ai 30°C**

B.II.f.1.b.2:

Aggiunta del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura:

DA:	**A:**
---	**Dopo la prima apertura del tubo: 2 mesi.**

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in via G.G.Winckelmann, 1, 20146 - Milano (MI) Italia, (codice fiscale 01538130152).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00627

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari con determinazione dirigenziale n. 403 dell'11 dicembre 2014 ha disposto la cancellazione delle aziende sotto elencate dal Registro degli assegnatari del marchio di identificazione dei metalli preziosi, avendo provveduto al consequenziale ritiro dei punzoni in dotazione:

Marchio	Azienda	Comune	Indirizzo
137 BA	Dierre S.r.l.	Bari	Via Alessandro Maria Calefati, 269
173 BA	Talenti S.r.l.	Barletta	Via Coletta, 16
199 BA	Consorzio Export CO.ORI.	Bari	Via Saverio Lioce, 73
205 BA	MC Lavorazione Metalli Preziosi di Martulli Ciro	Bari	Viale Japigia, 18/C
215 BA	Portugal Josephine Francine	Bitonto	Via Beccherie Lisi, 3-5

Si rende noto, inoltre, che le seguenti aziende, già decadute dalla concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi, hanno smarrito i punzoni in dotazione:

Marchio	Azienda	Punzoni		
		Descrizione	Grandezza	Quantità
96 BA	Giuliani Giovanni	Incavo 9 mm	Terza	Uno
142 BA	Effebi Italia di Carrieri Ermenegilda & C. S.a.s.	Diritto	Seconda	Uno
142 BA	Effebi Italia di Carrieri Ermenegilda & C. S.a.s.	Speciale	Seconda	Uno
156 BA	Versatilitarte di Martimucci Giuseppe	Diritto	Seconda	Uno
156 BA	Versatilitarte di Martimucci Giuseppe	Incavo 9 mm	Seconda	Uno

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari.

15A00628

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Leonardo in Taibo, in Mercato Saraceno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 gennaio 2015, viene soppressa la Parrocchia di S. Leonardo in Taibo, con sede in Mercato Saraceno - fraz. Taibo (FC).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Filippo Neri in Taibo-Cella, con sede in Mercato Saraceno (FC).

15A00698

Soppressione della Parrocchia di S. Aldebrando V. in Sorrivoli, in Roncofreddo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 gennaio 2015, viene soppressa la Parrocchia di S. Aldebrando V. in Sorrivoli, con sede in Roncofreddo - fraz. Sorrivoli (FC).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Ss. Apollinare V.M. e Aldebrando V. in Sorrivoli-Saiano, con sede in Roncofreddo - fraz. Sorrivoli (FC).

15A00699

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Giardinello e nomina di una commissione straordinaria.

Nella relazione del Prefetto di Palermo del 14 maggio 2014, prot. 866/R/2014, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Giardinello e la nomina di una commissione straordinaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 28 agosto 2014:

alla pag. 36, paragrafo «Il Consiglio Comunale», n. 1, ultimo periodo, dopo le parole «Il Presidente del Consiglio comunale "Omissis" è» espungere le parole «cognato del dipendente comunale "Omissis", addetto all'area tecnica. Risulta inoltre»;

alla pag. 42, paragrafo «SETTORE TECNICO», espungere il secondo capoverso «"Omissis" - addetto edilizia privata e abusivismo - cognato del Presidente del Consiglio Comunale "Omissis", per averne sposato la sorella».

15A00701

Soppressione della Parrocchia di S. Apollinare V.M. in Saiano, in Cesena.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 gennaio 2015, viene soppressa la Parrocchia di S. Apollinare V.M. in Saiano, con sede in Cesena - fraz. Saiano (FC).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Ss. Apollinare V.M. e Daldebrando V. in Sorrivoli-Saiano, con sede in Roncofreddo - fraz. Sorrivoli (FC).

15A00702

Soppressione della Parrocchia di S. Biagio Vesc. e Mart. in Rontagnano, in Sogliano al Rubicone.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 gennaio 2015, viene soppressa la Parrocchia di S. Biagio Vesc. e Mart. in Rontagnano, con sede in Sogliano al Rubicone - fraz. Rontagnano (FC).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Ss. Bartolomeo Ap. e Biagio V.M. in Romagnano-Serra-Tornano, con sede in Sogliano al Rubicone - loc. Rontagnano (FC).

15A00703

Soppressione della Parrocchia di Serra-Tornano, in Mercato Saraceno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 gennaio 2015, viene soppressa la Parrocchia di Serra-Tornano, con sede in Mercato Saraceno - fraz. Serra (FC).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia dei Ss. Bartolomeo Ap. e Biagio V.M. in Romagnano-Serra-Tornano, con sede in Sogliano al Rubicone - loc. Rontagnano (FC).

15A00704

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione delle disposizioni inerenti l'attività di vigilanza sulle società di mutuo soccorso e la relativa modulistica.

Il Ministro dello sviluppo economico ha approvato con decreto del 30 ottobre 2014 le disposizioni inerenti l'attività di vigilanza sulle società di Mutuo Soccorso e la relativa modulistica, ai sensi del comma 2-*ter* dell'art. 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

Il predetto decreto è consultabile sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it nella sezione normativa alla voce decreti ministeriali.

15A00668
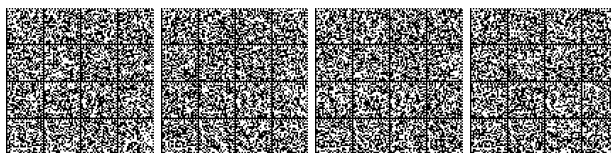
Revoca e contestuale sostituzione del commissario liquidatore della «Compagnia opere civili - O.P.E. società cooperativa», in Serrenti.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 573/2014 del 24 dicembre 2014:

(*Omissis*);

Decreta:

(*Omissis*).

Il dott. Roberto Landi, già nominato Commissario liquidatore della società cooperativa «Compagnia Opere Civili - Società Cooperativa», con sede in Serrenti (VS) con decreto ministeriale del 24 novembre 2014, ai sensi dell'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è revocato dall'incarico.

(*Omissis*)

Il dott. Fabrizio Lucca, nato a Cagliari il 23 agosto 1975, domiciliato a Selarg*ius* (CA) via Sant'Olimpia 63, è nominato Commissario liquidatore della società cooperativa «Compagnia Opere Civili - O.P.E. Società Cooperativa», con sede in Serrenti (VS).

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

(*Omissis*).

15A00700

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla Società «Compagnia servizi fiduciari internazionali società fiduciaria di amministrazione e revisione società a responsabilità limitata», in forma abbreviata «Cosefin società fiduciaria di amministrazione e revisione S.r.l.», in Roma.

Con D.D. 23 gennaio 2015, emanato da Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 14 aprile 1975, modificato in data 12 luglio 1983, alla Società «Compagnia Internazionale Fiduciaria e di Revisione - Società a responsabilità limitata», in forma abbreviata «C.I.F.R.E. S.r.l.» con sede legale in Roma, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 01658630585, deve intendersi riferita alla «Compagnia Servizi Fiduciari Internazionali Società Fiduciaria di Amministrazione e Revisione Società a responsabilità limitata», in forma abbreviata «COSEFIN Società Fiduciaria di Amministrazione e Revisione S.r.l.», a seguito della variazione della denominazione sociale.

15A00747

Approvazione del Piano operativo annuale 2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2014 è stato approvato il Piano operativo annuale 2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale. Il decreto è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it

15A00765

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-030) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
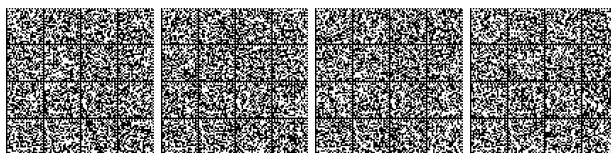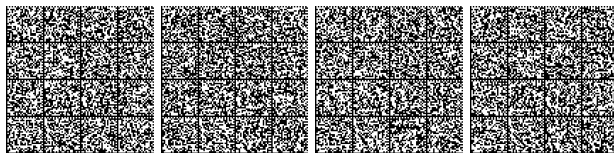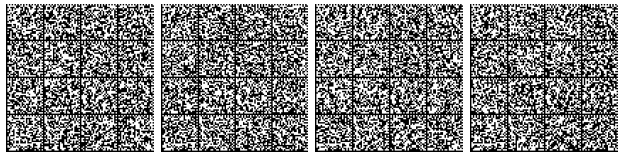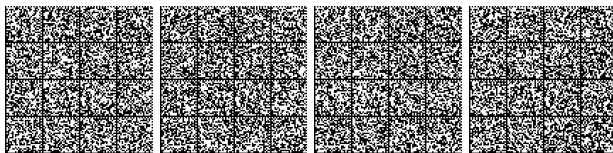
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
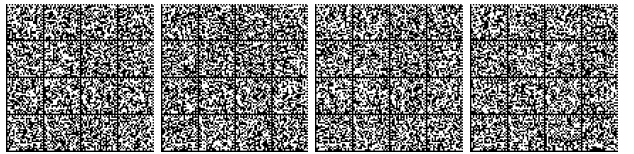
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.